

Cass. civ. Sez. lavoro, 09-04-1992, n. 4337

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe MENICHINO Presidente

" Raffaele NUOVO Consigliere

" Giovanni MICALI "

" Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. "

" Federico ROSELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

OREFRO S.R.L. - in persona del legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II 187 presso l'avv. G. Amoroso che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. F. Cionti, giusta delega in calce al ricorso

Ricorrente

contro

PAGANI MASSIMO e VANNUCCI ULISSE - elettivamente domiciliati in Roma Via Ezio 24 presso l'Avv. G. C. Pezzano che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. F. Cella, giusta delega in calce al controricorso

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 29/3/90

- 20/7/90 (R.G. n. 406/89 e 970/89)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/6/91 dal Cons. Dott. Miani Canevari;

udito l'avv. Amoroso;

udito l'avv. Pezzano;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lucio La Valva che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 luglio 1990 il Tribunale di Milano, in riforma della decisione del pretore della stessa città, dichiarava che il recesso di Massimo Pagani e Ulisse Vannucci dai rapporti di agenzia instaurati con la soc. OREFRO era avvenuto per giusta causa e condannava la predetta società al pagamento in favore della controparte di varie somme per indennità di preavviso e indennità di clientela.

Ad avviso del giudice di appello, la giusta causa di recesso degli agenti era concretata da comportamenti della società relativi alla modificazione dell'assetto contrattuale in materia di provvigioni e diritto di esclusiva degli agenti, alla interferenza di un nuovo agente nella zona di esclusiva, allo scadimento dei servizi offerti ai clienti (con conseguente danno per gli agenti), all'aumento dei prezzi di listino con la contemporanea pratica di sconti diretti ai clienti per il nuovo agente.

Il Tribunale riconosceva quindi, in applicazione del principio di cui [all'art. 2119 cod. civ.](#), il diritto dei recedenti al risarcimento del danno, quantificabile equitativamente almeno nell'indennità sostitutiva di preavviso e nell'indennità di clientela che spetterebbero all'agente in caso di risoluzione del rapporto per iniziativa del proponente.

Avverso tale sentenza la soc. OREFRO ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale resistono con controricorso Vannucci e Pagani.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione ed omesso esame di punti decisivi in

ordine all'accertamento nella fattispecie di gravi adempimenti degli obblighi contrattuali da parte della società, tali da giustificare il recesso degli agenti dal rapporto, con i seguenti rilievi:

1) la divisione a metà con l'agente Carcano delle provvigioni relative agli ordini di cinque clienti nella zona di Vannucci e Pagani era stata stabilita con accordi orali tra i predetti agenti; la riduzione delle provvigioni spettanti agli attuali controricorrenti non rappresenta un'illecita modificazione dell'assetto contrattuale, dal momento che una clausola del contratto di agenzia stipulato tra le parti (di cui il Tribunale non ha tenuto conto) prevedeva espressamente la possibilità di stipulare, previo accordo tra i due agenti interessati, ordini in zona di competenza di altro agente, con la ripartizione delle spettanze tra quest'ultimo e l'agente promotore;

2) nessun inadempimento è imputabile alla società per il comportamento del Carcano che di sua iniziativa prese accordi con due clienti del Vannucci, a favore del quale sono poi state liquidate le provvigioni dovute;

3) Il Tribunale ha ritenuto provato uno scadimento dei servizi resi dovuto a fatto della società, con conseguente deterioramento dell'immagine e della credibilità degli agenti, sulla base di generiche e inattendibili testimonianze relative a lamentele dei clienti, delle quali non è stata valutata l'effettiva rilevanza;

4) la sentenza non indica gli elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui la soc. OREFRO avrebbe scorrettamente consentito al Carcano di operare nella stessa zona degli agenti con tariffe preferenziali; quanto riferito in proposito da un teste è comunque irrilevante.

Il mezzo è infondato. Sul primo punto, il giudice di appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla violazione del diritto di esclusiva degli agenti, sulla base di una ricostruzione dei fatti che esclude la possibilità di ricondurre la "cessione di clienti" al Carcano all'ipotesi prevista dal contratto di accordi diretti tra agenti per lo svolgimento di attività in zona riservata ad uno di questi; l'esistenza di accordi verbali è infatti negata con il rilievo della inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste Galeone, smentite dalla deposizione del teste Carrera.

Sul secondo punto, la sentenza ravvisa la violazione di obblighi contrattuali da parte della preponente non per l'iniziativa autonoma del Carcano ma in relazione al comportamento della OREFRO che solo tardivamente, e a seguito delle proteste degli agenti, riconobbe il diritto dei medesimi alle provvigioni.

Sul terzo punto, la censura appare sicuramente inammissibile, in quanto investe solo la valutazione da parte del giudice di merito (insindacabile in questa sede di legittimità) delle prove in ordine allo scadimento dei servizi forniti dalla preponente nella zona di attività degli agenti, dovuto a colpa della società; la rilevanza delle circostanze esaminate è stata del resto apprezzata con riferimento all'importanza dei clienti da cui provenivano i reclami.

Sul quarto punto, il giudice di appello ha osservato, richiamando la prova fornita dalla deposizione del teste Carrera, che mediante una pratica diretta ai clienti di sconti da parte della soc. OREFRO e del Carcano (posta in essere contemporaneamente ad un aumento dei prezzi) la società preponente consentì al medesimo Carcano di operare nella stessa zona degli agenti con tariffe preferenziali. La sentenza impugnata identifica quindi sulla base di queste risultanze il danno arrecato agli agenti, costretti ad operare nella zona assegnata in condizioni di svantaggio; tale apprezzamento degli elementi acquisiti al giudizio, sorretto da adeguata motivazione, si sottrae alle censure della ricorrente.

Il secondo motivo investe, con la denuncia dei vizi di violazione degli [artt. 12 e 14 disp. att. c.c.](#), degli artt. 1750, 1751, 2119 cod. civ., omessa motivazione, la statuizione relativa alla configurabilità del recesso per giusta causa nel contratto in agenzia, in applicazione analogica dell'[art. 2119 cod. civ.](#) Si assume che la compiuta disciplina di tale schema contrattuale, stabilita dal codice civile, esclude la possibilità di un'applicazione analogica di istituti propri di altri contratti, e che nell'ipotesi di inadempimento di una delle parti l'altra può far ricorso, secondo i principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive, agli strumenti di tutela previsti dagli [artt. 1454 e 1460 cod. civ.](#)

Anche questa censura non merita accoglimento, non essendo prospettato a sostegno di tale assunto alcun argomento idoneo a confutare il consolidato orientamento di questa Corte - che deve essere qui confermato - secondo cui, in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario; il concetto di giusta causa quale ragione valida per il recesso in tronco può essere quindi utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e nella configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del rapporto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile ad una delle parti, tale da precludere la prosecuzione anche temporanea del rapporto perché idoneo a rimuovere il presupposto fiduciario di questo (cfr. sentenza n. 1340 del 10 aprile 1975, sentenza 13 dicembre 1982, n. 6857, sentenza 28 gennaio 1983, n. 797, sentenza 20 agosto 1983, n. 5446, sentenza 27 gennaio 1987, n. 7063, sentenza 4 maggio 1987, n. 4138, sentenza 30 gennaio 1989, n. 572).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dei principi generali in tema di inadempimento ed in particolare dell'art. 1226 cod. civ. con riguardo alla statuizione di condanna della preponente al pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità di clientela: si lamenta che la sentenza impugnata ha automaticamente liquidato in via forfetaria ed equitativa il danno da risarcire senza alcuna allegazione né prova da parte degli agenti in ordine alla sussistenza di un danno economico.

L'ultimo mezzo di annullamento investe poi tale statuizione sotto un ulteriore profilo, con la denuncia di violazione anche dell'[art. 1223 cod. civ.](#); la ricorrente rileva che il Tribunale, pur tenendo conto della costituzione da parte dei due agenti Pagani e Vannucci di una società concorrente con la preponente in epoca precedente alle dimissioni, ha contraddittoriamente escluso la possibilità di compensare il danno subito dai medesimi con i redditi conseguiti con tale nuova attività, iniziata nel periodo corrispondente a quello del preavviso dovuto per il recesso dell'agente dal rapporto.

Anche queste censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate. Come è stato rilevato da questa Corte (sent. n. 1340 del 10 aprile 1975) l'analogia esistente tra il contratto di lavoro subordinato e quello di agenzia, se consente l'estensione del criterio della giusta causa quale ragione valida per il recesso in tronco, non può però indurre a ritenere applicabile al contratto di agenzia la speciale previsione dell'[art. 2119 cod. civ.](#) che riconosce al lavoratore subordinato recedente per giusta causa il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso: questa disposizione che costituisce una norma singolare specificamente diretta a tutelare tale figura di prestatore, assicurandogli una liquidazione forfetaria del danno derivante dalla cessazione del rapporto, non può regolare anche l'ipotesi del recesso per giusta causa dell'agente, la cui posizione è diversa per l'oggetto e il contenuto delle prestazioni delle parti nell'ambito del contratto.

Per il danno derivante all'agente dal recesso dal contratto, dovuto all'inadempimento dell'altra parte, trova peraltro applicazione la normativa generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento; e a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, procedendo ad una liquidazione equitativa di tale danno.

Sotto questo profilo, non è ravvisabile la denunciata violazione dell'[art. 1226 cod. civ.](#), dal momento che l'evento lesivo si identifica con la cessazione del rapporto di agenzia con conseguente perdita delle utilità economiche da esso derivanti; si tratta dunque di un pregiudizio certo nella sua sussistenza, mentre la scelta e l'applicazione dei criteri equitativi da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno (ragguagliato nella specie, con il riferimento agli importi della indennità di preavviso e dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dalla contrattazione collettiva, alle erogazioni che sarebbero state attribuite in caso di recesso della preponente) riflettono valutazioni di fatto che si sottraggono a censura in sede di legittimità.

L'ultima doglianza riguarda poi l'esame ai suddetti fini di una circostanza che non ha certo carattere decisivo,

in quanto l'avvenuta costituzione di una società per l'esercizio di un'attività economica (riferibile, secondo la sentenza impugnata, al solo Vannucci) non vale di per sé ad indicare il conseguimento nel periodo immediatamente successivo al recesso dell'agente di profitti di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto nella determinazione del danno da risarcire.

Il ricorso deve essere pertanto respinto, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese in lire 43.000 oltre lire 2.000.000 (due milioni) per onorari.

Così deciso in Roma il 12 giugno 1991.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 APRILE 1992.

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.